



FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ

Piazza Danti, 28 – 06122 Perugia - ITALY

Telefono +39 075 5732432 – Fax +39 075 5722656

www.umbriajazz.com

e-mail: info@umbriajazz.com

PEC: fondazioneumbriajazz@pec.it

Codice fiscale e Partita Iva 03089270544

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MERCHANDISING
DEI PRODOTTI A MARCHIO UMBRIA JAZZ O AVENTE IL LOGO UJ
PER LE EDIZIONI 2021-2022-2023**

1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz; alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione; nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla convenzione avente ad oggetto *“l’attivazione e gestione del servizio di merchandising dei prodotti a marchio Umbria Jazz o avente logo UJ – edizioni 2021-2022- 2023”*.

La procedura aperta per l’affidamento in oggetto è stata disposta giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione del 01 Febbraio 2021. Detto affidamento avverrà mediante **procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’operatore economico che offrirà il maggior rialzo rispetto all’importo a base d’asta**.

Il bando di gara relativo alla presente procedura sarà pubblicato:

- a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) su un quotidiano a livello nazionale;
- c) sul sito internet della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz all’indirizzo: www.umbriajazz.com, sotto sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto".

2. INFORMAZIONI GENERALI SU AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

2.1. Fondazione di Partecipazione UMBRIA JAZZ, con sede in Perugia, Piazza Danti n.28 - 06122 Perugia (PG) - Italia - Codice Fiscale e Partita IVA 03089270544; Tel. +39 075 5732432 - fax: +39 075 5722656 - sito: www.umbriajazz.com - email: info@umbriajazz.com - posta certificata: fondazioneumbriajazz@pec.it

2.2. L’indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, nonché visionare i documenti relativi al presente avviso, è quello di cui al precedente punto 2.1.

1.3. Responsabile Unico del Procedimento: Gian Luca Laurenzi - Tel. 075 5732432 - Email: fondazione@umbriajazz.com

3. DOCUMENTI DI GARA – RICHIESTA CHIARIMENTI – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SULLA GARA

3.1. Documentazione di gara: è disponibile e scaricabile dal sito: www.umbriajazz.com e comprende:

- Bando di gara GUUE;
- Disciplinare di gara e relativi Allegati;
- Modello DGUE;
- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

3.2. Chiarimenti: gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al RUP, Gianluca Laurenzi, ai seguenti indirizzi e-mail: Fondazione@umbriajazz.com, info@umbriajazz.com.

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il decimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine suindicato. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sul sito della Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz www.umbriajazz.com, sotto sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto".

3.3. Comunicazioni: ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Fondazione Umbria Jazz e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC fondazioneumbriajazz@pec.it ed all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Fondazione Umbria Jazz; diversamente, la Fondazione medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3.4. Informazioni: tutte le informazioni riguardanti la procedura, ivi compreso il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sono pubblicati sul sito della Fondazione www.umbriajazz.com, sotto sezione "bandi di gara e contratti", cartella "gare d'appalto".

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

4.1. La Convenzione in questione prevede l'attivazione e la gestione, dietro corrispettivo da riconoscere alla Fondazione, del servizio di merchandising, sia durante le manifestazioni a marchio Umbria Jazz o avente logo UJ, sia mediante modalità elettroniche.

4.2. Specificatamente il servizio consiste nella ideazione, progettazione, sviluppo, produzione, distribuzione, vendita e commercializzazione, anche tramite internet, dei prodotti a Marchio Umbria Jazz o avente il Logo UJ, sulla base delle specifiche di volta in volta concordate con la Fondazione e previa approvazione della stessa, come meglio specifico nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

5.1. Il servizio verrà svolto all'interno del territorio nazionale, prevalentemente all'interno del territorio della Regione Umbria (nei comuni di Perugia, Terni, Orvieto), e comunque in tutti quei luoghi in cui la Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz potrà organizzare eventi.

Rimangono escluse dalla presente procedura eventuali manifestazioni in paesi esteri.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

6.1. La durata della Convenzione è stabilita in tre anni (edizioni 2021-2022-2023), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione e termina il 28.02.2024.

6.2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la Fondazione si riserva di prorogare la durata della Convenzione per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo di 6 (sei) mesi: in tal caso il Contraente è tenuto alla prestazione dei servizi agli stessi

prezzi, patti e condizioni di cui alla Convenzione.

6.3. La Fondazione Umbria Jazz si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di autorizzare l'inizio delle prestazioni oggetto del presente affidamento in via d'urgenza, anche nelle more della stipula della convenzione, dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace.

ART. 7 - VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

7.1. Il valore della convenzione per l'intera durata contrattuale, è stato stimato in complessivi **€. 120.000,00** (centoventimila), oltre IVA ai sensi di legge, sulla base dei dati storici di gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

7.2. Il costo relativo agli oneri della sicurezza derivanti da "interferenze" (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., è pari a zero in quanto, viste le attività oggetto della convenzione, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione o protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

7.3. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, il valore della convenzione sopra indicato comprende anche il costo della manodopera che è stato stimato pari a circa il 15% del valore della convenzione. Trattandosi di convenzione e di attività non quantificabili dettagliatamente da parte della FUJ, in quanto la modalità di gestione delle stesse è rimessa al Contraente, detta percentuale è una stima presunta non impegnativa per il Concorrente che, invece, è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera nell'ambito dell'offerta economica.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

8.1. Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo rialzo rispetto ai canoni annuali posti base di gara.

8.2. In particolare ogni operatore economico dovrà presentare offerta al rialzo sul canone annuo che dovrà riconoscere a FUJ, che è fissato in €. 40.000,00.

8.3. Il rialzo minimo è fissato in €. 1.000,00

8.4. Sono ammesse solo offerte al rialzo.

ART. 9 - SOPRALLUOGO

9.1. Non è previsto il sopralluogo.

ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

10.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, **purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.**

10.2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. In particolare:

➤ ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

➤ i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è fatto divieto** di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;

➤ Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

➤ ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), **è vietato** incaricare, in fase di esecuzione, una impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis, del Codice e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tal sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;

➤ ai sensi dell'art. 48 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

10.3. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).**

10.4. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

11.1. Requisiti generali

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

11.2. Requisiti di idoneità

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma avente sede all'estero, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

11.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria

- a) **fatturato minimo annuo** conseguito nel settore di attività oggetto della convenzione, **non inferiore ad €. 65.000,00 (sessantacinquemila/00) IVA esclusa, in ciascuno degli esercizi finanziari (2017-2018-2019)**. Il 2020 non è stato considerato a Causa di Covid 19. Tale requisito è richiesto ai fini della dimostrazione della solidità economica dell'operatore economico e, quindi, della sua capacità a sostenere e potenzialmente garantire una adeguata esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

• **b) copertura assicurativa RC per il risarcimento degli eventuali danni cagionati alla Fondazione Umbria Jazz ed a terzi per un massimale onnicomprensivo di € 1.000.000.00 rilasciata da primario Istituto assicurativo o bancario. La Fondazione si riserva in ogni caso di non accettare coperture assicurative rilasciate da Istituti che non siano stabiliti/domiciliati in Italia.**

11.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale

• aver svolto nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2017-2018-2019,2020), nei confronti di soggetti pubblici o privati, almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, tali da dimostrare una specifica competenza ed esperienza di servizi di merchandising. Deve essere indicata la specifica tipologia del servizio svolto, l'importo, la durata ed il destinatario pubblico e/o privato.

Per servizi analoghi si intendono servizi con le caratteristiche prestazionali analoghe a quelle dell'attività oggetto del presente affidamento.

La comprova di detto requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'Amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;

- dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.

ART. 12 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE E PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

12.1. I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

12.2. I requisiti di ordine generale di cui al punto 11.1. devono essere posseduti:

• **in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività;

• **in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016** dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

12.3. Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 11.2. deve essere posseduto:

- **in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- **in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016** dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

12.4. Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 11.3, lettera a), deve essere posseduto:

- **in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**, dal raggruppamento o consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso ed in misura maggioritaria dall'impresa indicata quale mandataria capogruppo;**
- **in caso di consorzio tra cooperative o imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice**, deve essere posseduto e comprovato dagli stessi con le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del requisito richiesto è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati;

12.5. Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 11.3, lettera b), deve essere posseduto:

- **in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**, deve essere posseduto **dall'impresa indicata quale mandataria capogruppo;**
- **in caso di consorzio tra cooperative o imprese artigiane e di Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice**, deve essere posseduto direttamente dal Consorzio;

12.6. Il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 11.4. deve essere posseduto:

- **in caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE**, dal raggruppamento o consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete **nel suo complesso ed in misura maggioritaria dall'impresa indicata quale mandataria capogruppo;**
- **in caso di consorzio tra cooperative o imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice**, deve essere posseduto e comprovato dagli stessi con le modalità previste dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del requisito richiesto è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati.

ART. 13 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

13.1. La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti ora, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve ANAC).

Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice "PASSOE" che, dopo essere stato generato, dovrà essere firmato ed inserito nella Busta "A – Documentazione amministrativa". In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte del Raggruppamento.

La verifica dei requisiti per gli eventuali subappaltatori avverrà al momento della presentazione della richiesta di subappalto da parte dell'appaltatore, che dovrà essere corredata dalle dichiarazioni dei subappaltatori attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, senza utilizzo del sistema Avcpass, bensì mediante le richieste dei certificati direttamente agli Enti preposti al relativo rilascio i quali, ai sensi della Legge n. 183/2011, sono tenuti ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione, decorsi i quali, previo formale sollecito nei giorni immediatamente successivi privo di riscontro, i certificati si hanno per rilasciati con esito positivo.

14. AVVALIMENTO

14.1. Ai sensi dell'art.89 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'art. 45 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 11.3, lettera a), del presente disciplinare e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 11.4 del presente disciplinare, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.

Si precisa che per quanto concerne il requisito delle esperienze professionali di cui al punto 11.4 del presente disciplinare, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità di cui al precedente punto 11.1 e 11.2 del presente disciplinare.

14.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

14.3. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

14.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14.5. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara ove sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14.6. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 15 - GARANZIE

15.1. L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (e, precisamente pari ad euro 2.400,00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016**, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

15.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti

generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

15.3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme al **D.M. n. 31 del 19/1/2018 in vigore dal 25/4/2018.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresesp_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico **n. 31 del 19/1/2018 in vigore dal 25/4/2018** di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

15.4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

15.5. La documentazione relativa alle cauzioni deve essere inserita nella Busta "A" – Documentazione amministrativa secondo le seguenti modalità:

- a) **in caso di versamenti alla tesoreria comunale: ricevuta di versamento;**
b) **in caso di polizza assicurativa o bancaria: polizza sottoscritta dal garante e dal/i contrante/i corredata da documenti in corso di validità dei sottoscrittori e da attestazione di conformità all'originale.**

15.6. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione deve essere intestata alla Fondazione Umbria Jazz.

ART. 16 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

16.1. Per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta in busta chiusa, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 Maggio 2021 al seguente indirizzo:

Fondazione Umbria Jazz - Piazza Danti n.28 - 06122 Perugia

16.2. Per la consegna del plico sono ammesse le seguenti forme:

- servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
- corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati;
- consegna a mano alla Fondazione Umbria Jazz - Piazza Danti n.28 - 06122 Perugia, che provvederà al rilascio di apposita ricevuta. Ai fini della consegna a mano dei plichi la Fondazione Umbria Jazz sarà aperta nei seguenti giorni ed orario:

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17,30.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Pertanto non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra individuato, pur se spedito dal mittente prima del predetto termine.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro della Fondazione Umbria Jazz, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Non saranno in alcun caso presi in considerazione e, dunque, esclusi, i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza in quanto irregolari.

16.3. Il plico generale, contenente la documentazione amministrativa (Busta "A") e l'offerta economica (Busta "B"), a **pena di esclusione**, deve essere chiuso e idoneamente sigillato mediante l'apposizione di ceralacca o nastro adesivo ovvero con altro mezzo idoneo garantirne l'integrità e la non manomissione dello stesso.

Il plico deve recare, all'esterno:

a) le informazioni relative all'operatore economico concorrente (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale/P.IVA, indirizzo e numero di telefono, indirizzo e-mail e PEC per le comunicazioni*).

In caso di raggruppamento, sia costituendo che costituito, va riportata sul plico l'indicazione di tutti i componenti il R.T.I. con le suindicate informazioni;

b) il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 8728918302;

c) la dicitura "*Procedura aperta per l'affidamento del servizio di merchandising dei prodotti a marchio Umbria Jazz o avente logo UJ – edizioni 2021-2022- 2023 – CIG 8728918302 - Scadenza offerte 31 Maggio 2021 - NON APRIRE*".

16.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "**A – Documentazione Amministrativa**";
- "**B – Offerta Economica**".

16.5. La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A - Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:

17.1. Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative, redatta conformemente al modello A di cui all’Allegato n. 1 al presente disciplinare (“*Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative*”).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte con firma digitale:

- dal legale rappresentante del concorrente singolo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, dal legale rappresentante della mandataria/capogruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, dal legale rappresentante del consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

17.2. La sottoscrizione mediante firma digitale esonera dall’allegazione del Documento d identità.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della procura.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sarà oggetto di verifica ed in caso di false dichiarazioni/attestazioni seguirà la decadenza dall’affidamento, con riserva di attivare tutte le procedure previste dalla vigente, anche in materia penale.

Qualora non si utilizzasse il modello di domanda (Allegato 1) allegato al presente disciplinare, nella domanda dovranno essere riportate tutte le informazioni in esso contenute.

17.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui all’Allegato 3 al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle sezioni Sez. A-B-C-D del DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) **la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 6.2. dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;**
- b) **la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al punto 11.3., lettera a), del disciplinare di gara;**
del presente disciplinare;
- c) **la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico-professionale di cui al punto 11.4. del disciplinare di gara.**
- d)

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto con firma digitale:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione dell'invito a presentare offerta.

ART. 18 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016

- 3) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) **ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac n. 1174 del 19/12/2018 (pubblicata sul sito www.anticorruzione.it, nella sezione "Contributi in sede di gara"), **pena l'esclusione dalla presente procedura.**

- 5) polizza assicurativa di cui all'articolo 11.3, lettera b, del presente disciplinare;
- 6) (in caso di avvalimento oltre al DGUE della ditta ausiliaria va allegata anche la seguente documentazione):
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

19. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 1.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 20 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

20.1 La busta "B - Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello B "Offerta Economica" Allegato 2 al presente disciplinare e contenere gli elementi di seguito indicati:

- indicazione della **percentuale di rialzo sul canone post0 a base di gara**, IVA esclusa.
- indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali interni

20.2. Ogni operatore economico dovrà altresì presentare un **piano economico finanziario** di copertura degli investimenti e dei costi per tutta la durata della convenzione, al fine di dimostrare la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario dell'offerta formulata.

Il piano economico finanziario dovrà contenere l'analisi dei seguenti elementi:

- costo degli investimenti iniziali;
- costi operativi per la gestione dei servizi, con scheda dettagliata dei costi relativi al personale impiegato

e con indicazione del numero del personale impiegato, del CCNL utilizzato e dei relativi inquadramenti e livelli;

- costi attrezzature e materiali;
- costi per la sicurezza aziendale;
- margine operativo lordo e netto stimato.

20.3. L'equilibrio economico finanziario espressione del PEF dovrà essere corredato dagli indicatori finanziari (ad es. VAN, TIR, etc. cd Indicatori di equilibrio) che consentano con oggettività di procedere, nel caso ciò occorra e non sia dipendente da non dipendenti da atto o fatto del Contraente, al necessario riequilibrio.

20.4. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

20.5. La Fondazione si riserva di procedere all'affidamento della concessione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART. 21 – CANONI DI CONVENZIONE – QUOTA PERCENTUALE

21.1. Il Contraente è tenuto al pagamento di canoni annui a favore della FUJ negli importi risultanti dall'Offerta Economica presentata in fase di gara e da una quota percentuale minima così articolati:

➤ **a) canone annuo fisso** per ogni manifestazione organizzata da FUJ, come determinato sulla base del rialzo offerto dal Contraente sui canoni posti a base di gara di cui al precedente punto 8.2 (**lettere a, b, c e d**);

➤ **b) quota percentuale minima sul fatturato annuo realizzato per la gestione dei servizi: 5%** (cinque per cento), al netto di IVA, da calcolare sul fatturato annuo realizzato se questo supera gli importi indicati nel successivo punto 21.2. Detta quota percentuale **andrà a sommarsi al canone di cui alla precedente lettera a).**

Per fatturato annuo si intende il fatturato di vendita conseguito dal Contraente al netto di eventuale imposta sul valore aggiunto. I costi per il personale individuato per l'esecuzione dei Servizi sono integralmente a carico del Contraente.

21.2 Royalty minima (o Quota percentuale minima)

Al superamento degli importi di fatturato annuo di cui alla seguente Tabella 1 verrà applicata una percentuale minima del 5% (cinquepercento), al netto di IVA, sul fatturato annuo realizzato per la gestione dei servizi di ciascuna delle attività/manifestazioni di cui alla Tabella 1.

L'importo determinato in relazione alla percentuale suddetta si andrà a sommare al canone annuo di cui al precedente punto 9.1, lettera a), nell'importo offerto dal Contraente.

Tabella 1

Attività/manifestazione	Soglia di fatturato	Aliquota % applicata
Umbria Jazz (Fatturato ottenuto nella singola edizione)	€. 100.000,00	5,00
Umbria Jazz Winter (Fatturato ottenuto nella singola edizione)	€. 10.000,00	5,00
Umbria Jazz Sping (Fatturato ottenuto nella singola edizione)	€. 5.000,00	5,00
e-commerce (Fatturato ottenuto nell'anno di esercizio)	€. 20.000,00	5,00

Qualora il volume di fatturato annuo di una o più delle singole attività/manifestazioni non raggiungesse ovvero non superasse le soglie indicate in Tabella 1, la percentuale del 5% non verrà applicata; in tal caso il Contraente riconoscerà alla FUJ esclusivamente l'importo del canone annuo di cui al precedente punto 21.1, lettera a), offerto in fase di gara.

ART. 22 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

22.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

22.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

22.3. Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la Fondazione Umbria Jazz procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 24 – SVOLGIMENTO OPERAZIONI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

24.1. Il seggio di gara in seduta pubblica -la cui data verrà comunicata ai concorrenti tramite comunicazione PEC e mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Fondazione Umbria Jazz, sotto la sezione "bandi di gara e contratti"- procederà all'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della completezza della stessa.

24.2. Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 22;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

24.3. La Fondazione si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

24.4. All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche ed alla lettura delle stesse e alla formulazione della graduatoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara procederà all'esclusione nei seguenti casi:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nelle buste "A";
- presentazione di offerte inammissibili o, comunque, inferiori rispetto al canone annuo posto a base dell'appalto.

24.5. All'esito verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il massimo rialzo rispetto ai canoni annuale posti base di gara.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

24.6. Prima dell'aggiudicazione, la Fondazione richiede al concorrente cui ha deciso di affidare il servizio di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

24.7. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la procedura. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Fondazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

24.8. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

24.9. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

24.10. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

24.11. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24.12. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo responsabile delle procedure di ricorso relative alla procedura gara oggetto del presente disciplinare è il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, con sede in 06121 Perugia, via Baglioni n. 3.

Tutti i riferimenti per i contatti, le informazioni e la presentazione dei ricorsi sono rinvenibili al seguente indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it

ART. 26 - ALTRE INFORMAZIONI:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

È fatto divieto di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, c. 5, lett. m, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..



La partecipazione alla gara comporta, fra l'altro, l'accettazione incondizionata degli obblighi sanciti nel presente disciplinare di gara e nella documentazione di gara come elencata al precedente punto 3.1 del presente disciplinare.

L'aggiudicatario, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 13 agosto n. 136 ivi comprese quelle previste dall'art. 3 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/678 (GDPR), si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso la Fondazione Umbria Jazz, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante il diritto di accesso.

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere, nei casi previsti, l'accesso agli stessi e la rettifica o la cancellazione, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). Hanno inoltre diritto di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il titolare del trattamento è la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempre. Il responsabile della protezione dei dati (RPD), detto anche Data Protection Officer (DPO), cui può rivolgersi per l'esercizio dei diritti sopra indicati è raggiungibile al seguente indirizzo: Fondazione di partecipazione Umbria Jazz – Responsabile della protezione dei dati personali, Piazza Danti n. 28 - 06122 Perugia (PG) - Italia - Codice Fiscale e Partita IVA 03089270544; Tel. +39 075 5732432 - fax: +39 075 5722656 - email: info@umbriajazz.com - posta certificata: fondazioneumbriajazz@pec.it

Perugia, 26/04/2021